

EMENDAMENTI 001-035

presentati da Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relazione**Christian Doleschal****A9-0152/2021**

Ambiente: regolamento di Aarhus

Proposta di regolamento (COM(2020)0642 – C9-0321/2020 – 2020/0289(COD))

Emendamento 1**Proposta di regolamento**
Considerando 2*Testo della Commissione*

(2) Il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ è stato adottato per contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus stabilendo regole sulla sua applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione.

⁴ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del

Emendamento

(2) Il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ è stato adottato per contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus stabilendo regole sulla sua applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione. ***Il presente regolamento, pertanto, modifica il regolamento (CE) n. 1367/2006 al fine di applicare l'articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione.***

⁴ Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 **al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo "Il Green Deal europeo"**, la Commissione si è impegnata a prendere in considerazione la possibilità di rivedere il regolamento (CE) n. 1367/2006 affinché i cittadini e le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che nutrono dubbi circa la compatibilità con il diritto ambientale di **decisioni** che hanno effetti sull'ambiente possano accedere più facilmente al riesame amministrativo o giudiziario a livello dell'UE. La Commissione si è inoltre impegnata ad adottare misure per migliorare il loro accesso alla giustizia nazionale in tutti gli Stati membri; a tal fine ha pubblicato **una** comunicazione **dal titolo "Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri"**.

Emendamento

(3) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni **sul** Green Deal europeo, la Commissione si è impegnata a prendere in considerazione la possibilità di rivedere il regolamento (CE) n. 1367/2006 affinché i cittadini e le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che nutrono **specifici** dubbi circa la compatibilità con il diritto ambientale di **atti amministrativi** che hanno effetti sull'ambiente possano accedere più facilmente al riesame amministrativo o giudiziario a livello dell'UE. La Commissione si è inoltre impegnata ad adottare misure per migliorare il loro accesso alla giustizia nazionale in tutti gli Stati membri; a tal fine ha pubblicato **la sua** comunicazione **del 14 ottobre 2020 sul miglioramento dell'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri, nella quale afferma che "l'accesso alla giustizia in materia ambientale, sia attraverso la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) che attraverso le autorità giurisdizionali nazionali in quanto autorità giurisdizionali dell'Unione, è un'importante misura di sostegno per aiutare a realizzare la transizione del Green Deal europeo e un modo per rafforzare il ruolo che la società civile può svolgere come custode dello spazio democratico"**.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) *L'articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus prevede che le procedure giudiziarie rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 3, della medesima convenzione non dovrebbero essere eccessivamente onerose. Al fine di garantire la non eccessiva onerosità^{1 bis} dei ricorsi di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1367/2006 e la prevedibilità delle spese a carico dei ricorrenti, in caso di esito positivo di una controversia le istituzioni o gli organi dell'Unione dovrebbero presentare richieste di rimborso delle spese ragionevoli.*

^{1 bis} Comunicazione della Commissione del 4 aprile 2019 su "Riesame dell'attuazione delle politiche ambientali 2019: un'Europa che protegge i suoi cittadini e ne migliora la qualità della vita" e comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 su "Migliorare l'accesso alla giustizia in materia ambientale nell'UE e nei suoi Stati membri".

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Tenuto conto dell'articolo 9, **paragrafo 3**, della convenzione di Aarhus e **delle preoccupazioni espresse dal** comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus⁵, è opportuno che il diritto dell'Unione sia reso conforme alle disposizioni della convenzione di Aarhus

(4) Tenuto conto dell'articolo 9, **paragrafi 3 e 4**, della convenzione di Aarhus e **del parere del** comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus⁵, è opportuno che il diritto dell'Unione sia reso conforme alle disposizioni della convenzione di Aarhus

sull'accesso alla giustizia in materia ambientale in modo compatibile con i principi fondamentali del diritto dell'Unione e con il suo sistema di riesame giudiziario.

⁵ Si *vedano le conclusioni* del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus *relative al caso ACCC/C/2008/32* all'indirizzo <https://www.unece.org/env/pp/compliance/Compliancecommittee/32TableEC.html>.

sull'accesso alla giustizia in materia ambientale in modo compatibile con i principi fondamentali del diritto dell'Unione, *inclusi i suoi trattati*, e con il suo sistema di riesame giudiziario. *Il regolamento (CE) n. 1367/2006 dovrebbe essere modificato di conseguenza.*

⁵ Si *veda il parere* del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Aarhus *relativo ai casi ACCC/M/2017/3 e ACCC/C/2015/128 disponibile* all'indirizzo https://unece.org/env/pp/cc/accc.m.2017.3_european-union e all'indirizzo https://unece.org/env/pp/cc/accc.c.2015.12_8_european-union.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) L'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus prevede che, nel quadro della rispettiva legislazione nazionale, ciascuna Parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale. La procedura di riesame amministrativo a norma del regolamento di Aarhus integra il sistema di riesame amministrativo e giudiziario complessivo dell'Unione, che consente ai membri del pubblico di far sottoporre a riesame gli atti amministrativi attraverso impugnazioni dirette a livello dell'Unione, segnatamente a norma dell'articolo 263, quarto comma, TFUE, e a norma dell'articolo 267 TFUE, attraverso gli organi giurisdizionali

nazionali, che sono parte integrante del sistema dell'Unione a norma dei trattati.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La limitazione del riesame interno agli atti amministrativi di portata individuale imposta dal regolamento (CE) n. 1367/2006 è il principale **ostacolo con cui si scontrano** le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che desiderano proporre un riesame interno a norma dell'articolo 10 di detto regolamento anche per atti amministrativi di maggiore portata. È pertanto **necessario** ampliare l'ambito di applicazione della procedura di riesame interno prevista da tale regolamento per includervi gli atti non legislativi di portata generale.

Emendamento

(5) La limitazione del riesame interno agli atti amministrativi di portata individuale imposta dal regolamento (CE) n. 1367/2006 è **stato** il principale **motivo di non ammissibilità per** le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che desiderano proporre un riesame interno a norma dell'articolo 10 di detto regolamento anche per atti amministrativi di maggiore portata. È pertanto **opportuno** ampliare l'ambito di applicazione della procedura di riesame interno prevista da tale regolamento per includervi gli atti non legislativi di portata generale.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È opportuno che la definizione di "atto amministrativo" ai fini del regolamento (CE) n. 1367/2006 comprenda gli atti non legislativi. Tuttavia, un atto non legislativo potrebbe comportare misure di esecuzione a livello nazionale nei confronti delle quali **le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente possono ottenere** tutela giurisdizionale, anche mediante un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) a norma dell'articolo 267 del TFUE. **È pertanto opportuno escludere**

Emendamento

(6) È opportuno che la definizione di "atto amministrativo" ai fini del regolamento (CE) n. 1367/2006 comprenda gli atti non legislativi. Tuttavia, un atto non legislativo potrebbe comportare misure di esecuzione a livello nazionale nei confronti delle quali **si può ottenere** tutela giurisdizionale, anche mediante un procedimento pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) a norma dell'articolo 267 del TFUE.

dall'ambito di applicazione del riesame interno le disposizioni di tali atti non legislativi per le quali il diritto dell'Unione prescrive misure di recepimento a livello nazionale.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Nell'interesse della certezza del diritto, il diritto dell'Unione deve prescrivere esplicitamente l'adozione di atti di esecuzione per una disposizione perché questa sia esclusa dalla nozione di atto amministrativo.

Emendamento

soppresso

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il regolamento (CE) n. 1367/2006 si applica agli atti adottati nell'ambito o ai sensi del diritto ambientale. **Per contro**, l'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus riguarda l'impugnazione di atti "compiuti in violazione" del diritto ambientale. È quindi necessario precisare che il riesame interno dovrebbe essere condotto al fine di accertare se un atto amministrativo configuri una violazione del diritto ambientale.

Emendamento

(9) Il regolamento (CE) n. 1367/2006 si applica agli atti adottati nell'ambito o ai sensi del diritto ambientale. L'articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus riguarda l'impugnazione di atti **od omissioni** "compiuti in violazione" del diritto ambientale. È quindi necessario precisare, **in linea con la giurisprudenza della CGUE**, che il riesame interno dovrebbe essere condotto al fine di accertare se un atto amministrativo configuri una violazione del diritto ambientale **ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f).**

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Nello stabilire se un atto amministrativo contenga disposizioni che, ***a causa dei loro effetti***, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale è necessario valutare se tali disposizioni rischiano di incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale elencati all'articolo 191 del TFUE. ***Di conseguenza***, è opportuno che il meccanismo di riesame interno si applichi anche agli atti adottati per attuare politiche diverse dalla politica dell'Unione in materia ambientale.

Emendamento

(10) Nello stabilire se un atto amministrativo contenga disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ***ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f)***, è necessario valutare, ***in linea con la giurisprudenza della CGUE***, se tali disposizioni rischiano di incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale elencati all'articolo 191 del TFUE. ***In tal caso***, è opportuno che il meccanismo di riesame interno si applichi anche agli atti adottati per attuare politiche diverse dalla politica dell'Unione in materia ambientale.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Sulla base dell'articolo 263, primo comma, TFUE, come interpretato dalla CGUE^{1 bis}, un atto va considerato avente effetti esterni, e quindi in grado di essere oggetto di una richiesta di riesame, se è destinato a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Gli atti amministrativi, quali le nomine e gli atti preparatori, che non producono effetti giuridici nei confronti di terzi e non possono essere considerati aventi effetti esterni, in linea con la giurisprudenza della CGUE, non dovrebbero pertanto costituire atti amministrativi ai sensi del regolamento(CE) n. 1367/2006.

^{1 bis} ***Sentenza della Corte di giustizia del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e altri/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea, C-583/11 P, ECLI:EU:C:2013:625, punto 56.***

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) *Al fine di garantire la coerenza giuridica, un atto è considerato avente effetti giuridici, e quindi in grado di essere oggetto di una richiesta di riesame, a norma dell'articolo 263, primo comma, TFUE, come interpretato dalla CGUE^{1 bis}. Considerare un atto come avente effetti giuridici implica che esso possa essere oggetto di una richiesta di riesame, indipendentemente dalla sua forma, dato che la sua natura è considerata in relazione ai suoi effetti, al suo obiettivo e al suo contenuto^{1 ter}.*

^{1 bis} *Sentenza della Corte di giustizia del 29 gennaio 2021, ClientEarth/Banca europea per gli investimenti, causa T-9/19, ECLI:EU:T:2021:42, punti 149 e 153. Vedasi anche la sentenza nella causa C-583/11 P, punto 56.*

^{1 ter} *Sentenze della Corte di giustizia del 10 dicembre 1957, Usines à tubes de la Sarre/Alta autorità, cause riunite 1/57 e 4/57, ECLI:EU:C:1957:13, pag. 114; del 31 marzo 1971, Commissione/Consiglio, 22/70, ECLI:EU:C:1971:32, punto 42; del 16 giugno 1993, Francia/Commissione, C-325/91, ECLI:EU:C:1993:245, punto 9; del 20 marzo 1997, Francia/Commissione, C-57/95, ECLI:EU:C:1997:164, punto 22; e del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C-463/10 P and C-475/10 P, ECLI:EU:C:2011:656, punto 36.*

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quater) I termini procedurali previsti per il riesame amministrativo e/o giudiziario dovrebbero applicarsi solo una volta che il contenuto dell'atto amministrativo che riguarda un rilevante interesse pubblico tutelato dal diritto ambientale e che è successivamente impugnato è effettivamente noto alle persone interessate, in particolare nei casi in cui il singolo atto amministrativo è obsoleto. Ciò è necessario onde evitare prassi che potrebbero essere contrarie all'articolo 9 della convenzione di Aarhus e alla giurisprudenza della CGUE, in particolare la sentenza della Corte del 12 novembre 2019 nella causa C-261/18, Commissione/Irlanda)^{1 bis}.

^{1 bis} Sentenza della Corte di giustizia del 12 novembre 2019, Commissione europea/Irlanda, C-261/18, ECLI:EU:C:2019:955.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 10 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quinquies) Mezzi tempestivi ed efficaci di partecipazione pubblica alla creazione e all'adozione di atti legislativi e non legislativi dell'Unione sono importanti al fine di affrontare i problemi in una fase precoce e di valutare se vi sia la necessità di un'ulteriore proposta per migliorare la partecipazione pubblica a livello orizzontale.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Dato il ruolo fondamentale di sensibilizzazione e di promozione di azioni giudiziarie svolto dalle organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente, le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero garantire un adeguato accesso all'informazione, alla partecipazione e alla giustizia.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Secondo la giurisprudenza della CGUE⁶, **le organizzazioni non governative impegnate a favore dell'ambiente che chiedono** il riesame interno di un atto amministrativo **sono tenute**, nel motivare la richiesta, a indicare gli elementi di fatto o gli argomenti di diritto sostanziali che possono far sorgere dubbi plausibili, ossia seri.

(12) Secondo la giurisprudenza della CGUE⁶, **un soggetto che chiede** il riesame interno di un atto amministrativo **è tenuto**, nel motivare la richiesta, a indicare gli elementi di fatto o gli argomenti di diritto sostanziali che possono far sorgere dubbi plausibili, ossia seri. **Tale prescrizione dovrebbe altresì applicarsi nel quadro del regolamento (CE) n. 1367/2006.**

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2019, TestBioTech/Commissione, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, punto 69.

⁶ Sentenza della Corte di giustizia del 12 settembre 2019, TestBioTech/Commissione, C-82/17 P, ECLI:EU:C:2019:719, punto 69, e sentenza nella causa T-9/19.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) *In sede di esame di una richiesta di esame interno, altri soggetti direttamente interessati dalla richiesta in questione, come società o autorità pubbliche, dovrebbero poter presentare osservazioni all'istituzione o all'organo dell'Unione interessato entro i termini di cui al regolamento (CE) n. 1367/2006.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) *Secondo la giurisprudenza della CGUE^{1 bis}, se una misura di aiuto di Stato a norma dell'articolo 107 TFEU comporta una violazione del diritto ambientale dell'Unione, la misura in questione non può essere dichiarata compatibile con il mercato interno. La Commissione dovrebbe stabilire linee guida chiare per facilitare la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con le pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, incluso il diritto ambientale dell'Unione.*

^{1 bis} *Sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2020, Repubblica d'Austria/Commissione europea e a., C-594/18 P, ECLI:EU:C:2020:742.*

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) *Il regolamento (CE) n.*

1367/2006 stabilisce le disposizioni comuni, il campo di applicazione e le definizioni relativi all'accesso alle informazioni, alla partecipazione del pubblico ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello unionale. Ciò è opportuno e contribuisce ad assicurare la certezza del diritto e ad aumentare la trasparenza delle misure di esecuzione adottate nel contesto degli obblighi derivanti dalla convenzione di Aarhus.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quinquies) L'ambito di applicazione del procedimento di riesame a norma del regolamento (CE) n. 1367/2006 dovrebbe includere la legittimità sia sostanziale che procedurale dell'atto impugnato. In linea con la giurisprudenza della CGUE, un procedimento a norma dell'articolo 263, quarto comma, TFUE e dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1367/2006 non può essere fondato su motivi nuovi o elementi di prova che non comparivano nella domanda di riesame, salvo privare il fine del requisito relativo alla motivazione per il riesame di una siffatta domanda, di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006, del suo effetto utile e modificare l'oggetto del procedimento avviato con tale domanda^{1 bis}.

^{1 bis} *Sentenza nella causa C-82/17 P, punto 39.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) *Gli atti adottati dalle autorità pubbliche degli Stati membri, incluse le misure di esecuzione nazionali adottate a livello di Stati membri richieste da un atto non legislativo a norma del diritto dell'Unione, non rientrano nel capo di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006, in linea con i trattati e con il principio dell'autonomia dei giudici nazionali.*

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), in particolare il diritto ad una buona amministrazione (articolo 41) e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47). Il presente regolamento concorre all'efficacia del sistema di riesame amministrativo e giudiziario dell'Unione e di conseguenza rafforza l'applicazione degli articoli 41 e 47 della Carta, contribuendo così allo Stato di diritto sancito dall'articolo 2 del TUE.

(14) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("la Carta"), in particolare **il principio della tutela dell'ambiente (articolo 37)**, il diritto ad una buona amministrazione (articolo 41) e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47). Il presente regolamento concorre all'efficacia del sistema di riesame amministrativo e giudiziario dell'Unione **in materia ambientale** e di conseguenza rafforza l'applicazione degli articoli 37, 41 e 47 della Carta, contribuendo così allo Stato di diritto sancito dall'articolo 2 del TUE.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) «atto amministrativo»: qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti esterni e **giuridicamente vincolanti** e contenente disposizioni che, **a causa dei loro effetti**, potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), **ad eccezione delle disposizioni del presente atto per le quali il diritto dell'Unione prescrive esplicitamente misure di esecuzione a livello nazionale o dell'Unione;**

Emendamento

g) «atto amministrativo»: qualsiasi atto non legislativo adottato da un'istituzione o da un organo dell'Unione, avente effetti esterni e **giuridici** e contenente disposizioni che potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera f); **gli atti amministrativi non includono gli atti adottati della autorità pubbliche degli Stati membri;**

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 2 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo amministrativo, in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato:

- a) articoli 81, 82, **86 e 87** (regole di concorrenza);
- b) articoli 226 e 228 (procedura di infrazione);
- c) articolo 195 (ricorsi al mediatore);
- d) articolo 280 (procedimenti dinanzi all'OLAF).

Emendamento

1 bis. l'articolo 2, paragrafo 2, è così modificato:

"2. Gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo amministrativo, in applicazione delle seguenti disposizioni del trattato:

- a) articoli 81 e 82 [**articoli 101 e 102 TFUE**] (**includere le regole sulle concentrazioni**);
- b) articoli 226 e 228 [**articoli 258 e 260 TFUE**] (procedura di infrazione);
- c) articolo 195 [**articolo 228 TFUE**] (ricorsi al mediatore);
- d) articolo 280 [**articolo 325 TFUE**] (procedimenti dinanzi all'OLAF);

d bis) articoli 86 e 87 [articoli 106 e 107 TFUE] (regole di concorrenza) fino a ...

[18 mesi dall'adozione del presente regolamento].

d ter) Non oltre il ... [18 mesi dopo la data di adozione del presente regolamento], la Commissione adotta linee guida intese a facilitare la valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato con le pertinenti disposizioni del diritto ambientale dell'Unione, comprese le informazioni che devono essere trasmesse dagli Stati membri quando notificano alla Commissione gli aiuti di Stato."

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 4 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, **le** banche dati o **i** registri **comprendono quanto segue:**

a) testi di trattati, convenzioni o accordi internazionali e legislazione **comunitaria** riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e di politiche, piani e programmi in materia ambientale;

b) relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a) qualora

Emendamento

1 ter. all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le informazioni ambientali da mettere a disposizione e divulgare vengono opportunamente aggiornate. In aggiunta ai documenti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 13, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001, nelle banche dati o nei registri sono inseriti, non appena consolidati:

a) testi di trattati, convenzioni o accordi internazionali e legislazione dell'Unione riguardanti direttamente o indirettamente l'ambiente e di politiche, piani e programmi in materia ambientale;

a bis) posizioni degli Stati membri espresse nei processi decisionali che hanno portato all'adozione della legislazione o degli atti amministrativi dell'Unione riguardanti l'ambiente o relativi ad esso;

b) relazioni sullo stato di attuazione degli elementi di cui alla lettera a) qualora

elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni o organi **comunitari**;

c) passi compiuti nelle procedure di infrazione al diritto comunitario a partire dalla fase di parere motivato ai sensi dell'articolo **226**, paragrafo 1, del trattato;

d) relazioni sullo stato dell'ambiente, come previsto dal paragrafo 4;

e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) autorizzazioni, con impatto significativo sull'ambiente, e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;

g) studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni.

elaborati o detenuti in forma elettronica dalle istituzioni o organi **dell'Unione**;

c) passi compiuti nelle procedure di infrazione al diritto comunitario a partire dalla fase di parere motivato ai sensi dell'articolo **258**, paragrafo 1, del trattato;

d) relazioni sullo stato dell'ambiente, come previsto dal paragrafo 4;

e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio delle attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) autorizzazioni, con impatto significativo sull'ambiente, e accordi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni;

g) studi sull'impatto ambientale e valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali, o indicazione del luogo in cui è possibile chiedere o consultare tali informazioni."

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualsiasi organizzazione non governativa che **soddisfa** i criteri di cui all'articolo 11 **può** presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo dell'Unione che ha adottato un atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l'atto o l'omissione configuri una violazione del diritto ambientale.

Emendamento

Qualsiasi organizzazione non governativa **o membri del pubblico** che **soddisfano** i criteri di cui all'articolo 11 **possono** presentare una richiesta di riesame interno all'istituzione o all'organo dell'Unione che ha adottato un atto amministrativo o, in caso di presunta omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo, se ritiene che l'atto o l'omissione configuri una violazione del diritto ambientale.

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1367/2006
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora l'atto amministrativo sia una misura di esecuzione a livello dell'Unione prescritta da un altro atto non legislativo, nel presentare la richiesta di riesame della misura di esecuzione l'organizzazione non governativa **può** anche chiedere il riesame della disposizione dell'atto non legislativo che prescrive tale misura.

Emendamento

Qualora l'atto amministrativo sia una misura di esecuzione a livello dell'Unione prescritta da un altro atto non legislativo, nel presentare la richiesta di riesame della misura di esecuzione l'organizzazione non governativa **o i membri del pubblico che soddisfano i criteri di cui all'articolo 11 possono** anche chiedere il riesame della disposizione dell'atto non legislativo che prescrive tale misura.

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1367/2006
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'istituzione o l'organo dell'Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia chiaramente infondata. Non appena possibile, e comunque entro sedici settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo dell'Unione risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni.";

Emendamento

2. L'istituzione o l'organo dell'Unione di cui al paragrafo 1 esamina tale richiesta a meno che essa sia chiaramente infondata. ***Nel caso in cui un'istituzione o un organo dell'Unione riceva più richieste di riesame dello stesso atto od omissione sulla base degli stessi motivi, l'istituzione o l'organo può decidere di unire le richieste e di trattarle congiuntamente. In tal caso, l'istituzione o l'organo dell'Unione notifica quanto prima tale decisione a tutti i soggetti che hanno presentato una richiesta di riesame interno dello stesso atto od omissione. Entro quattro settimane dalla presentazione di tale richiesta, i soggetti terzi direttamente interessati dalla richiesta possono presentare osservazioni a tale istituzione od organo dell'Unione.*** Non appena possibile, e comunque entro 16 settimane dal ricevimento della richiesta, l'istituzione o l'organo dell'Unione risponde per iscritto

adducendo le sue motivazioni.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *all'articolo 11 è inserito il paragrafo seguente:*

"1 bis. *Una richiesta di riesame interno in conformità dell'articolo 10 può essere presentata anche da membri del pubblico che dimostrino un sufficiente interesse o la violazione di un diritto di cui al successivo paragrafo 2."*

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo in vigore

Emendamento

2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie ad assicurare un'applicazione trasparente e coerente dei criteri di cui *al paragrafo 1*.

2 ter. *all'articolo 11, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:*

"2. La Commissione adotta le disposizioni necessarie ad assicurare un'applicazione trasparente e coerente dei criteri di cui *ai paragrafi 1 e 1 bis*. *Non oltre il ... [18 mesi dall'adozione del presente regolamento], la Commissione adotta un atto delegato in conformità dell'articolo 12 bis, specificando i criteri che i membri del pubblico, di cui al paragrafo 1 bis del presente articolo, devono soddisfare. La Commissione riesamina l'applicazione di tali criteri almeno ogni tre anni e, se del caso, modifica l'atto delegato, al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto*

conferito ai membri del pubblico di cui al paragrafo 1 bis.

I criteri stabiliti dall'atto delegato adottato in conformità del presente paragrafo:

- a) garantiscono un accesso effettivo alla giustizia in linea con gli obiettivi generali della convenzione di Aarhus;*
- b) esigono che una richiesta sia presentata da membri del pubblico di diversi Stati membri quando essa riguarda un atto o un'omissione dell'Unione che riguarda il pubblico in più di uno Stato membro;*
- c) sono tali da evitare un'actio popularis, anche garantendo che, quando dimostrano un sufficiente interesse o la violazione di un diritto, i membri del pubblico sono tenuti a dimostrare di essere direttamente interessati rispetto al pubblico in generale;*
- d) riducono al minimo l'onere amministrativo per le istituzioni e gli organi dell'Unione."*

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 11 bis

Registro pubblico delle richieste di riesame interno

Le istituzioni e gli organi dell'Unione istituiscono, al più tardi entro il 31 dicembre 2021, un registro di tutte le richieste che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 11 come pure dei richiedenti che soddisfano tali requisiti e hanno presentato le richieste. Il registro è aggiornato periodicamente."

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo in vigore

1. L'organizzazione non governativa che **ha** formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 **può** proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma **delle pertinenti disposizioni** del trattato.

Emendamento

2 quinquies. *all'articolo 12, il paragrafo 1 è così modificato:*

"1. Qualora l'organizzazione non governativa **o i membri del pubblico** che **hanno** formulato la richiesta di riesame interno ai sensi dell'articolo 10 **ritengano che una decisione dell'istituzione o dell'organo dell'Unione in risposta a tale richiesta sia insufficiente per garantire il rispetto del diritto ambientale, essi possono** proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma **dell'articolo 263** del trattato, **per riesaminare la legittimità sostanziale o procedurale di tale decisione."**

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo in vigore

2. Qualora l'istituzione o l'organo **comunitario** ometta di agire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, l'organizzazione non governativa **ha** il diritto di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.

Emendamento

2 sexies. *all'articolo 12, il paragrafo 2 è così modificato:*

"2. Qualora l'istituzione o l'organo **dell'Unione** ometta di agire a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 o paragrafo 3, l'organizzazione non governativa **o i membri del pubblico che hanno presentato la richiesta di riesame interno in conformità dell'articolo 10 hanno** il diritto di proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia a norma delle pertinenti disposizioni del trattato."

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 septies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 septies. *è inserito il paragrafo seguente:*

"2 bis. *Fatta salva la prerogativa della Corte di determinare la ripartizione delle spese, occorre garantire che i procedimenti giudiziari avviati a norma del presente articolo non siano eccessivamente onerosi. Le istituzioni e gli organi dell'Unione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, presentano solamente richieste di rimborso delle spese ragionevoli."*

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 2 octies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1367/2006

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 octies. *è inserito l'articolo seguente:*

"Articolo 12 bis

Esercizio della delega

1. *Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*

2. *Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].*

3. *La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

4. *Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro e dal pubblico nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*

5. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

6. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*